

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 19 febbraio 2013 n. 993 - Pres. Volpe, Est. Pannone - Hafner s.r.l. (Avv.ti Gullotta e D'Apolito) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv.ti Von Guggenberg e Costa) e Comune di Vadena (n.c.) - (riforma in parte T.R.G.A., Sez. Bolzano, n. 325/2002).

Ambiente - Rifiuti - Principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti - Previsto dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) - Nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi - Inestensibilità a rifiuti diversi ed in particolare ai rifiuti "speciali" non pericolosi - Divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni - Illegittimità.

Il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti, previsto dal [d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#) (c.d. decreto Ronchi) per i rifiuti urbani non pericolosi, non può essere esteso a rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in genere; invece, nei confronti dei rifiuti "speciali" non pericolosi, va applicato il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell'art. 22, comma 3, lettera c), dello stesso [decreto legislativo n. 22 del 1997](#). In questa ottica appare pertanto illegittimo il divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto, non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti "*in uno degli impianti appropriati più vicini*" (art. 5, comma 3, lettera b), del [decreto legislativo n. 22 del 1997](#)), ma introduce addirittura, in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale. Del resto, anche alla luce della normativa comunitaria, il rifiuto è pur sempre considerato un "prodotto", in quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci (1).

(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che la Corte costituzionale, investita del giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) e delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (articolo 29) e 28 novembre 1988, n. 65 (articolo 16, comma 4), aventi ad oggetto norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi, le ha dichiarate illegittime, rispettivamente, con le sentenze 14 luglio 2000, n. 281 in [LexItalia.it](#), pag. http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2000-281.htm e 19 ottobre 2001, n. 335, *ivi*, pag. . http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2001-335.htm

La Corte ha osservato che tali norme, che sostanzialmente disponevano il

divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale ascrivibili alla categoria dei "rifiuti speciali non tossici e non nocivi", andavano valutate alla luce del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la "gestione dei rifiuti" mediante disposizioni che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

La Corte ha rilevato come la propria giurisprudenza fosse pervenuta ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione.

Il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale era pienamente applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili (sentenza n. 196 del 1998, in *Giust. amm. sic.*, fasc. 2/98, p. 322, [riportata nella banca dati della rivista](#)); il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non potevano valere per quelli "pericolosi", i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati.

Il criterio del luogo d'origine, valutato insieme con l'assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi, rispetto ai quali "l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento" è considerato "logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione", stabilendo infatti l'art. 23 del [decreto legislativo n. 22/1997](#) che esso coincida di regola con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l'autosufficienza dello smaltimento.

Invece, il criterio della pericolosità è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto "pericolosi", giacché per il loro smaltimento, date le loro caratteristiche, appare prioritaria, alla luce del principio desumibile dall'art. 5, comma 3, lettere b) e c), del [decreto legislativo n. 22/1997](#), l'esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee; esigenza che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

I rifiuti "speciali", secondo la classificazione dell'art. 7 del citato [decreto legislativo n. 22/1997](#), costituiscono una variegata tipologia, comprensiva di numerose categorie, alcune delle quali anche pericolose, delle quali non è agevole determinare preventivamente il luogo d'origine, né la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire.

Anche per i rifiuti "speciali", al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall'art. 5, comma 3, lettera a), del [decreto legislativo n. 22/1997](#) per i soli rifiuti urbani non pericolosi.

In questa ottica appare quindi incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto, non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti "in uno degli impianti appropriati più vicini" [art. 5, comma 3, lettera b), del [decreto legislativo n. 22 del 1997](#)], ma introduce addirittura, in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale